Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi Bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

FOGLIO INFORMATIVO

ESTERO: FINANZIAMENTI IN EURO/DIVISA PER PAGAMENTO IMPORTAZIONI

INFORMAZIONI SULL A BANCA

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano [Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965), Fax: 02.3348.6999, Sito Internet: http://www.unicredit.it, Contatti: http://www.unicredit.it/contatti], Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: Cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo nazionale di Garanzia.

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale		Telefono
Cog nome	Sede	E-mail
Iscrizione ad Albi o elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO IN EURO/DIVISA PER PAGAMENTO IMPORTAZIONI

Si tratta di un finanziamento destinato a costituire la disponibilità di fondi da utilizzare per il pagamento di beni e/o servizi importati. Il finanziamento è riservato alle Imprese titolari di conto corrente di corrispondenza (di seguito "conto corrente"), in essere presso la Banca, ai quali sia stata accordata una linea di credito, da utilizzarsi per finanziamenti della specie. L'erogazione del finanziamento avviene in unica soluzione, contestualmente all'esecuzione del pagamento a favore del beneficiario estero.
Tale pagamento può essere effettuato, a scelta del Cliente, o con bonifico Bancario o con emissione di assegno internazionale non trasferibile.
Il rimborso può avvenire anche prima della scadenza pattuita, fatto salvo, in questo caso, il diritto della Banca di richiedere al Cliente una commissione per anticipata estinzione.
Il tasso di interesse applicato al finanziamento è fisso per tutto il periodo di interessi concordato con il Cliente; tuttavia, è consentito al Cliente di pattuire, nei termini stabili dal contratto, una o più scadenze del periodo di interessi, nell'ambito della durata complessiva del finanziamento stesso. Il tasso di interesse fisso per il periodo, dà al Cliente la certezza della misura del tasso indipendentemente dall'andamento dei tassi sul mercato.

UniCredit, quale soggetto abilitato a richiedere l'intervento del "Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese", di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è disponibile a valutare, in caso di specifica richiesta da parte del Cliente, l'ammissibilità dell'operazione finanziaria all'intervento della garanzia.

Principali rischi tipici
- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche.
- Nelle operazioni in divisa estera, occorre tenere presente che non è possibile prevedere il futuro andamento del valore di cambio con l'euro. La divisa diversa dall'euro del finanziamento originariamente stabilita può essere convertita in altra divisa, in coincidenza della scadenza di un periodo di interessi, con il preavviso alla Banca stabilito in contratto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

FINANZIAMENTI IN EURO	
Ipotesi Affidamento di 5.000,00 euro con contratto a tempo indeterminato. Si assume che l'operazione di finanziamento abbia una durata pari a 3 mesi e che l'importo totale dell'affidamento sia utilizzato immediatamente per intero.	
Accordato/utilizzato	euro 5.000,00
Tasso debitore nominale annuo	7,1220%
Altre spese	euro 50,00
Interessi	euro 100,00
TAEG	11,63%
I tassi e le commissioni pubblicati nel presente foglio informativo rappresentano il massimo del costo previsto dalla Banca. Pertanto, al momento della stipula del contratto coi singoli Clienti, una o più delle specifiche voci di costo, potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di Tasso Effettivo Globale. Il TAEG riportato non comprende il costo della Garanzia Confidi, in quanto, la stessa, varia in funzione del Consorzio che il cliente sceglie ed in funzione del rating dallo stesso attribuito al Cliente, autonomamente rispetto alle valutazioni di UniCredit.	
TASSI	
Tasso non Indicizzato	
Tasso annuo nominale	**8,00**%.
Tasso Indicizzato	
Tasso annuo nominale	Il tasso è pari alla quotazione dell'Euribor360 (calcolo act/360) pubblicata, di norma, su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria quali ad es. Reuters e Bloomberg, per il periodo di interessi prescelto, rilevato il giorno dell'erogazione e/o della fissazione del periodo di interessi e/o della proroga alla scadenza finale e maggiorato dello spread contrattualmente previsto. Qualora la durata di un periodo di interessi, per il quale il tasso debba essere determinato, non coincida con le durate oggetto di quotazione (la "Durata Standard"), sarà utilizzato il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell'Euribor360 di Durata Standard, più vicina per difetto e di Durata Standard, più vicina per eccesso, alla durata del periodo di riferimento. Qualora il periodo di riferimento, per il quale il Tasso di Interesse debba essere determinato, sia inferiore a 30 (trenta) giorni, si farà comunque riferimento alla quotazione dell'Euribor360 ad un 1 (uno) mese. Il tasso così calcolato resterà invariato per il periodo di interessi prescelto. In mancanza di rilevazione temporanea si applicherà l'ultimo valore conosciuto dell'indice di riferimento. In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al Contratto, si applicheranno le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo, secondo quanto indicato nei piani di sostituzione tempo per tempo previsti e pubblicati sul sito internet della Banca, ai sensi dell'art. 118-bis del Testo Unico Bancario (TUB). Gli eventuali aggiornamenti dei piani sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile nell'ambito delle comunicazioni periodiche. Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, la Banca comunica al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto

	durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati in conformità al capoverso precedente e la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in questo caso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.
Spread	**5,00000** punti percentuali.
Nei periodi in cui l'Euribor o il tasso di cui all'interpolazione lineare dovessero assumere valori negativi, il tasso applicato sarà pari alla sola maggiorazione prevista.	
Calendario per il calcolo degli interessi	365/365, se bisestile 366/366.
Tasso di mora - punti percentuali in più del tasso in vigore	3,1%.
La somma del tasso di mora con il tasso annuo nominale in vigore dei singoli finanziamenti potrà differire in conseguenza delle diverse caratteristiche dei singoli finanziamenti stessi e comunque al massimo sarà pari a: - 14,3750% per finanziamenti di importo fino ad euro 50.000,00; - 12,6000% per finanziamenti di importo superiore ad euro 50.000,00 e fino ad euro 200.000,00; - 10,6375% per finanziamenti di importo superiore ad euro 200.000,00.	
Modalità di liquidazione degli interessi	Gli interessi sono addebitati: - alla scadenza di ciascun periodo di validità del tasso; - al momento di eventuali rimborsi anticipati totali o parziali;
	- in caso di proroga; - con cadenza trimestrale. In caso di finanziamento scaduto, la procedura sospende la liquidazione degli interessi e, trascorso un anno solare dalla scadenza originaria, in assenza di proroga, provvede a liquidare gli interessi, calcolati dalla ultima data di liquidazione, al tasso ultimo applicato. Gli interessi sono computati sull'intero ammontare in linea capitale del finanziamento, ancora in essere, al momento della proroga, decurtazione o estinzione del finanziamento. Nel caso di addebito in conto, espresso in una moneta diversa da quella del finanziamento, il relativo controvalore sarà determinato applicando il cambio di riferimento, rilevato dalla Banca d'Italia, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali, nel giorno di liquidazione degli interessi.
Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2, della Legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alla categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie ed alle Imprese", può essere consultato in filiale e sul sito della Banca: http://www.unicredit.it.	
COMMISSIONI E SPESE	
Spese fisse applicate in sede di proroga, trasformazione, decurtazione	euro 7,00 per intervento.
Commissione di servizio (percepita al momento dell'accensione, decurtazione o estinzione, qualora sia richiesta la conversione da euro contro divisa estera e calcolata sull'importo nominale dell'anticipo oggetto dell'operazione)	0,22%, minimo euro 4,00.
Spese invio rendiconto periodico inviato ai soggetti finanziati e ai garanti	- in formato cartaceo: euro 0,60; - on line (disponibile ove risultino attive funzionalità Documenti on Line): gratuite.
Spese di liquidazione del finanziamento	- spese fisse: euro 25,00; - spese per conteggio interessi: euro 25,00.
VALUTE	
Erogazione del finanziamento	
Data inizio decorrenza interessi	data erogazione.

Valuta di addebito sul finanziamento	data erogazione.
Valuta di accredito sul conto corrente in euro	1 giorno lavorativo.
Estinzione/Decurtazione	
Valuta di addebito sul conto corrente in euro di capitale e interessi	giorno operazione.
Data finale computo interessi	- finanziamenti con addebito su conto corrente in euro: giorno operazione; - finanziamenti con addebito su conto corrente in divisa: 2° giorno lavorativo secondo il calendario FOREX della divisa interessata successivo alla data di estinzione/decurtazione.
Proroga	
Nuova decorrenza	stesso giorno della scadenza originale.
Valuta di addebito degli interessi	pari al giorno di scadenza del periodo di interessi. Per finanziamenti non prorogati e trascorso un anno solare dalla scadenza, la valuta è pari al giorno dell'addebito.
CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLA DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ESTERO	
Per la determinazione dei costi relativi alle operazioni di pagamento tramite:	
Per pagamenti tramite bonifico Bancario, si rimanda alle seguenti sezioni delle condizioni economiche	- per i servizi di pagamento previsti dalla Direttiva sui Servizi di Pagamento 2007/64/CE, Dlgs n.11, del 27 gennaio 2010:
del Foglio Informativo del conto corrente	• bonifici per l'estero soggetti al regolamento CE 924/2009; • bonifici per l'estero non soggetti al regolamento CE 924/2009; • bonifici SEPA (Single Euro Payments Area). - per i servizi di pagamento non previsti dalla Direttiva sui Servizi di Pagamento 2007/64/CE, Dlgs n.11, del 27 gennaio 2010: • bonifici estero e SEPA (Single Euro Payments Area).
Per pagamenti tramite emissione di assegno internazionale non trasferibile, si rimanda alle seguenti sezioni delle condizioni economiche del Foglio Informativo del conto corrente	- bonifici con emissione di assegno piazzato su corrispondente estera. - recupero spese per plico per la spedizione di assegni piazzati: • a mezzo poste; • a mezzo corriere nazionale; • a mezzo corriere internazionale; • su abbonamento della Banca; • su abbonamento del Cliente.
FINANZIAMENTI IN DIVISA ESTERA	
TASSI	
Tasso annuo nominale	Il tasso divisa per il periodo di interessi prescelto è rilevato il giorno dell'erogazione e/o della fissazione del periodo di interessi e/o della proroga alla scadenza finale e maggiorato dello spread contrattualmente previsto. Qualora la durata di un periodo di interessi, per il quale il Tasso debba essere determinato, non coincida con le durate oggetto di quotazione (la "Durata Standard"), sarà utilizzato il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni Durata Standard, più vicina per difetto e di Durata Standard, più vicina per eccesso, alla durata del periodo di riferimento. Qualora il periodo di riferimento, per il quale il Tasso di Interesse debba essere determinato, sia inferiore a 30 (trenta) giorni, si farà comunque riferimento alla quotazione del tasso divisa di 1 (uno) mese. Il tasso così calcolato resterà invariato per il periodo di interessi prescelto. Il tasso divisa è determinato tramite una formula che partendo dal tasso Euribor act/360, fissato il giorno precedente, prende in considerazione il differenziale tassi delle due divise per il periodo di interessi prescelto.

	In mancanza di rilevazione temporanea si applicherà l'ultimo valore conosciuto dell'indice di riferimento. In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al Contratto, si applicheranno le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo, secondo quanto indicato nei piani di sostituzione tempo per tempo previsti e pubblicati sul sito internet della Banca, ai sensi dell'art. 118-bis del Testo Unico Bancario (TUB). Gli eventuali aggiornamenti dei piani sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile nell'ambito delle comunicazioni periodiche. Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, la Banca comunica al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati in conformità al capoverso precedente e la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in questo caso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento
Calendario per il calcolo degli interessi	- per le divise GBP ILS KWD MYR PLN SGD THB HKD ZAR: 365/365, se bisestile 366/366; - per le altre divise: 365/360, se bisestile 366/360.

Simulazione al **31/03/2026**, utilizzando i parametri di cui sopra, dell'impatto sull'importo totale da rimborsare, di un apprezzamento sull'euro della divisa estera in cui il finanziamento è espresso.
In una ipotesi di un finanziamento di 5.000,00 GBP, con durata pari a 3 mesi e ad un tasso annuo nominale pari al **8,97000%** (pari alla quotazione del tasso interbancario lettera GBP a 3 mesi, dello 3,97000%, più spread di 5,0000 punti), l'importo totale da rimborsare a scadenza, comprensivo di interessi, con un tasso di cambio 1GBP=**1,15530** euro (rilevato al **25/03/2026**) è pari a euro **5.906,01**. Ipotizzando un apprezzamento sull'euro della divisa estera, pari al 20%, l'importo totale da rimborsare a scadenza, comprensivo di interessi, sarebbe pari a euro **7.087,21.**

ESEMPIO CON VALORI RECENTI ASSUNTI DAL PARAMETRO DI RIFERIMENTO TASSO INTERBANCARIO GBP

Durata (mesi)	Tasso interBancario lettera (al 30/03/2026)	Spread	Tasso nominale
3	3,97000%	5,00000 punti percentual	8,97000%

Tasso di mora - punti percentuali in più del tasso in vigore	3,1%.

La somma del tasso di mora con il tasso annuo nominale in vigore dei singoli finanziamenti potrà differire in

conseguenza delle diverse caratteristiche dei singoli finanziamenti stessi e comunque al massimo sarà pari a:
- 14,3750% per finanziamenti di importo fino ad euro 50.000,00;
- 12,6000% per finanziamenti di importo superiore ad euro 50.000,00 e fino ad euro 200.000,00;
- 10,6375% per finanziamenti di importo superiore ad euro 200.000,00.

Modalità di liquidazione degli interessi	Gli interessi sono addebitati: - alla scadenza di ciascun periodo di validità del tasso; - al momento di eventuali rimborsi anticipati totali o parziali; - in caso di proroga; - con cadenza trimestrale. In caso di finanziamento scaduto, la procedura sospende la liquidazione degli interessi e, trascorso un anno solare dalla scadenza originaria, in assenza di proroga, provvede a liquidare gli interessi calcolati dalla ultima data di liquidazione, al tasso ultimo applicato. Gli interessi sono computati sull'intero ammontare in linea capitale del finanziamento ancora in essere al momento della proroga, decurtazione o estinzione del finanziamento. Nel caso di addebito in conto espresso in una moneta diversa da quella del finanziamento, il relativo controvalore sarà determinato applicando il cambio di riferimento rilevato dalla Banca d'Italia, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali, nel giorno di liquidazione degli interessi.
COMMISSIONI E SPESE	
Spese fisse applicate in sede di proroga, trasformazione, decurtazione	euro 7,00 per intervento.
Commissione di servizio (percepita al momento dell'accensione, trasformazione, decurtazione o estinzione, qualora sia richiesta la conversione di una divisa estera contro euro o altra divisa estera)	0,22%, minimo euro 4,00.
Spese invio rendiconto periodico inviato ai soggetti finanziati e ai garanti	- in formato cartaceo: euro 0,60; - on line (disponibile ove risultino attive funzionalità Documenti on Line): gratuite.
Spese di liquidazione del finanziamento	- spese fisse: euro 25,00; - spese per conteggio interessi: euro 25,00.
VALUTE	
Erogazione del finanziamento	
Data inizio decorrenza interessi	data erogazione.
Valuta di addebito sul finanziamento	data erogazione.
Valuta di accredito per finanziamenti in divisa estera	2° giorno lavorativo secondo il calendario FOREX per le divise interessate, successivo alla data di accensione.
Estinzione/Decurtazione	
Valuta di addebito sul conto corrente in euro o in divisa	giorno operazione.
Data finale computo interessi	
- finanziamenti con addebito su conto corrente nella stessa divisa del finanziamento	2° giorno lavorativo secondo il calendario FOREX della divisa interessata successivo alla data di estinzione/decurtazione;
- finanziamenti con addebito su conto corrente in euro	2° giorno lavorativo secondo il calendario FOREX della divisa interessata successivo alla data di estinzione/decurtazione.
Proroga	
Nuova decorrenza	stesso giorno della scadenza originale.
Valuta di addebito degli interessi	pari al giorno di scadenza del periodo di interessi. Per finanziamenti non prorogati e trascorso un anno solare dalla scadenza, la valuta è pari al giorno dell'addebito.
Trasformazione	
Valuta per la trasformazione della divisa del finanziamento	compensata al 2° giorno lavorativo secondo il calendario FOREX per la divisa interessata successivo alla data di esecuzione dell'operazione.
CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLA DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ESTERO	
Per la determinazione dei costi relativi alle operazioni di pagamento tramite:	

Per pagamenti tramite bonifico Bancario, si rimanda alle seguenti sezioni delle condizioni economiche del Foglio Informativo del conto corrente	- per i servizi di pagamento previsti dalla Direttiva sui Servizi di Pagamento 2007/64/CE, Dlgs n.11, del 27 gennaio 2010: • bonifici per l'estero soggetti al regolamento CE 924/2009; • bonifici per l'estero non soggetti al regolamento CE 924/2009. - per i servizi di pagamento non previsti dalla Direttiva sui Servizi di Pagamento 2007/64/CE, Dlgs n.11, del 27 gennaio 2010: • bonifici estero e SEPA (Single Euro Payments Area).
Per pagamenti tramite emissione di assegno internazionale non trasferibile, si rimanda alle seguenti sezioni delle condizioni economiche del Foglio Informativo del conto corrente	- bonifici con emissione di assegno piazzato su corrispondente estera. - recupero spese per plico per la spedizione di assegni piazzati: • a mezzo poste; • a mezzo corriere nazionale; • a mezzo corriere internazionale; • su abbonamento della Banca; • su abbonamento del Cliente.

SERVIZI ACCESSORI OBBLIGATORI

Conto Corrente di corrispondenza in euro per non consumatore **Conto Corrente di corrispondenza in euro per Microimprese**	Per le condizioni economiche del conto, è necessario fare riferimento all'omonimo Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito http://www.unicredit.it.
Contratto di affidamento per imprese/professionisti	Per le condizioni economiche del finanziamento e per il TAEG, è necessario fare riferimento all'omonimo Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito http://www.unicredit.it.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il Cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi.

Garanzia Confidi (solo in presenza di convenzione con la Banca)	Per i costi connessi alla garanzia e per le condizioni di rilascio della stessa, è necessario rivolgersi al Confidi di competenza.

RECESSO E RECLAMI

RECESSO

Il Cliente è obbligato a rimborsare alla Banca, in qualunque momento, a semplice richiesta di quest'ultima, l'importo del finanziamento ed accessori tutti.
In particolare la Banca può, in qualsiasi momento, revocare il finanziamento e chiedere l'immediato pagamento del proprio credito per capitale, interessi ed accessori tutti.
Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, la revoca può essere effettuata solo nel caso in cui ricorra un giustificato motivo.

RECLAMI - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- tramite lettera raccomandata a.r. o posta ordinaria a **UniCredit S.p.A. Customer Satisfaction Italy**, Gestione Reclami, Via Del Lavoro, 42, 40127 Bologna
- per posta elettronica alla casella email: Reclami@unicredit.eu
- per posta elettronica certificata (PEC) a: Reclami@PEC.Unicredit.EU
- tramite fax al numero +39 051.6407229
- online, compilando l'apposito form presente sul sito unicredit.it, sezione Reclami, ricorsi, conciliazione e inadempimenti ABF/ACF.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito http://www.arbitroBancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La

decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28: - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (http://www.conciliatoreBancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia Bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.
In caso di variazione della normativa che disciplina l'ambito della presente clausola, si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.
Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti del Cliente.

LEGENDA

Anno Civile	Periodo di tempo pari a 365 giorni (366 giorni negli anni bisestili).
Anno commerciale	Periodo di tempo convenzionale pari a 360 giorni.
Calendario FOREX	Calendario valido per l'identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che, di norma, corrisponde al 2° giorno lavorativo Bancario successivo alla data di conclusione dell'operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters.
Consumatore	La persona fisica che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Divisa effettiva	La divisa nella quale è denominato il finanziamento.
Euribor	E' l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro", ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee) - da EMMI - European Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso). EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor". Per una miglior descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, è possibile fare riferimento al sito internet di EMMI - European Money Markets Institute (www.emmi benchmarks.eu).
Giorno lavorativo	Per giorno lavorativo si intende: - per le operazioni in divisa estera, un giorno nel quale siano contemporaneamente aperte le piazze di Milano, di New York e della principale piazza della divisa dell'operazione; - per le operazioni in euro, un giorno in cui sono aperte le Banche in Italia e/o un giorno in cui è attivo il sistema interbancario di regolamento lordo (TARGET) dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea.
Interessi di mora	Tasso di interesse, a carico del Cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento ed applicato, per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Periodo di interessi	Periodo di tempo durante il quale resta invariato il tasso di interesse stabilito e al termina del quale si effettua la liquidazione degli interessi dovuti.
Spread	Maggiorazione applicata all'indice di riferimento per determinare il tasso nominale annuo a carico del Cliente.
Tasso interBancario lettera	E' il tasso nominale annuo al quale vengono remunerati sul mercato interbancario i depositi richiesti da una Banca alle proprie corrispondenti per coprire il fabbisogno di tesoreria.
Tasso nominale	Ammontare nominale del tasso di interesse debitore a carico del Cliente.
Valuta	Periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi, si intende, cioè, il giorno in cui cominciano a maturare gli interessi attivi e passivi di un'operazione Bancaria.

Tasso Effettivo Globale Medio	Media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle Banche e degli intermediari finanziari, rilevato trimestralmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 della Legge 108/1996 (Legge sull'usura).